

COMUNE DI GAVELLO

Area Amministrativa Demografica



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.

del

PARTE PRIMA
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1 - Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29, dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3 - Non sono soggette al presente regolamento:

- A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Attivazione all'esercizio

1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività in seguito denominata d.i.a. per brevità.

2 - E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3 - Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

Articolo 3

Contenuti della d.i.a.

1 - La d.i.a. è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2 - L'attività può essere iniziata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui ai successivi articoli dal n. 9 al n. 19, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7 secondo comma della legge 1/1990.

4 - Nella d.i.a. devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85.

Nella comunicazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/1990.

Articolo 4

Tipologia delle d.i.a.

1 - Le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere esercitate per una o più delle seguenti tipologie:

- A) **ACCONCIATORE**: comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
- B) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990 n. 1.

Articolo 5

Attività svolte presso l'abitazione

1 - Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6

Attività didattiche

1 - Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad analoga d.i.a.

2 - Detta comunicazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- B) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- C) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- D) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- E) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Articolo 7

Dichiarazione di inizio attività

1 - La d.i.a. (allegato A e/o B) all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta esente dall'imposta di bollo al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
- C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;

- D) requisiti professionali di cui alla legge 1/90, per l'esercizio dell'attività di estetista;
- E) requisiti professionali di cui alla legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore;
- F) autocertificazione di cui alla legge 55/90 (antimafia);
- G) eventuali addetti di chi eserciterà l'attività (sono considerati addetti, oltre al titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro);
- H) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- I) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile;
- L) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.

2 - Alla d.i.a. devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- B) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
- C) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);
- D) copia autentica o autocertificata del certificato di idoneità previsto dal comma 1° dell'art. 22 del regolamento allegato alla DGR 655/92 del titolare o dei titolari dell'attività e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
- E) Certificazione di idoneità sanitaria dei locali.

3 - Ai sensi della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 80/2005, dopo la presentazione della d.i.a., che differisce di 30 giorni l'attivazione dell'esercizio, deve essere inviata un'ulteriore comunicazione di effettivo inizio dell'attività.

Articolo 8

Comunicazioni relative alla dichiarazione di inizio attività

- 1 - Il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica comunica l'esito delle verifiche dei requisiti, qualora non rispondenti a quanto dichiarato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
- 2 - In caso di diniego di svolgimento dell'attività, nella comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3 - Il rifiuto di accordare lo svolgimento dell'attività, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro trenta giorni dall'arrivo della d.i.a. al protocollo generale del Comune.
- 4 - Dell'avvio dell'attività viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - A) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - B) Camera di Commercio;
 - C) Ufficio Tributi del Comune;
 - D) Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.;
 - E) Ufficio Urbanistico del Comune.

Articolo 9

Norme sulla d.i.a.

- 1 - La d.i.a. e la comunicazione di effettivo inizio dell'attività devono essere esposte nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 2 - Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10

Inizio dell'attività

- 1 - Chi ha iniziato l'attività deve produrre entro 120 giorni al competente Ufficio Comunale - Area Amministrativa Demografica, il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 11

Modifiche

- 1 - Ogni modifica sostanziale dei locali, delle attrezzature e del numero degli addetti, rispetto a quanto comunicato inizialmente, deve essere preventivamente segnalata al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica per le verifiche di legge.
- 2 - Il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica ne vieta l'attuazione.

3 - Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta l'integrazione della d.i.a., fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 12

Sospensione dell'attività

1 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica.

2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica, nei seguenti casi:

A) per gravi indisponibilità fisiche;

B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.

Articolo 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1 - Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve comunicare la data precisa al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica.

2 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra nello svolgimento, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3 - Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo 30 giorni dalla presentazione della d.i.a. nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 del presente Regolamento.

4 - Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 terzo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere comunicato il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Articolo 14

Trasferimento della sede

1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica osservando le norme del presente regolamento.

2 - In caso di forza maggiore, il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona.

Articolo 15

Ricorsi

1 - Contro il provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica che rifiuti l'inizio dell'attività o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III

Norme igienico-sanitarie

Articolo 16

Accertamenti igienico-sanitari

1 - L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Articolo 17

Requisiti dei locali

1 - Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a. avere tutti l'altezza minima di metri 2,70, e m. 3,00 per attività nelle quali la presenza di addetti e utenti è superiore a 5 unità;
- b. essere dotati di sufficiente aerazione ed illuminazione, naturali (direttamente comunicante con l'esterno e posta su pareti perimetrali). Tale illuminazione e aerazione dovrà rispettare il rapporto non inferiore a $S_{fin}=1/10$ Spavimento e S_{fin} apribile= $1/20$ della superficie di calpestio del locale, (escluse le porte di

- accesso); in caso di dimostrata impossibilità tecnica realizzativa di assicurare sufficiente aerazione naturale è necessaria l'installazione di un idoneo impianto di termoventilazione forzata di ricambio aria la cui portata specifica sia di 20 mc. ora/persona (deve essere prodotta apposita certificazione); il numero delle persone va calcolato in base al numero massimo dei frequentatori presenti contemporaneamente nel locale (comprensivo degli addetti e degli utenti ipotizzabili in base al numero dei posti di lavoro e di posti a sedere); se presente impianto di termoventilazione forzata questo deve essere mantenuto sempre funzionante e dimensionato in funzione della portata pari a 20 mc ora/persona;
- c. essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d. essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - e. avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f. l'eventuale suddivisione dei locali in box (le cui pareti dovranno avere un'altezza al massimo pari a 2/3 dell'altezza del vano) dovrà essere realizzata in modo da garantire all'interno di ognuno uno spazio adeguato per lo svolgimento dell'attività; i box, se non adibiti esclusivamente all'uso di lampade o lettini abbronzanti, dovranno avere una superficie minima di almeno 6 mq. (di lati minimi almeno di m. 3 x m. 2) e contenere ciascuno, lavamani, con erogazione di acqua calda e fredda con rubinetteria a comando non manuale;
 - g. essere forniti di lavamani con erogazione di acqua calda e fredda con rubinetteria a comando non manuale;
 - h. essere dotati di adeguati servizi igienici con locale anti-bagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare) contemporaneamente presenti, dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti con possibilità di derogare a ciò per i locali preesistenti e purchè sia presente almeno un servizio igienico; per l'attività di estetica con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto, indipendentemente dal servizio igienico presente, un box doccia o vasca con doccia;
 - i. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Articolo 18

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1 - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b. la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere

preferibilmente monouso o di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2 - E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 19

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1 - A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2 - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24 n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

3 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

4 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 20

Oggetto

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS.VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, dalla Circolare 1 giugno 2001 n. 9 (approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera 17/05/2001, n. 1245, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di **"TATUATORE"** si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di **"APPLICATORE DI PIERCING"** si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

Le predette attività possono essere svolte sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

ART. 21

Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività presentata al competente servizio del Comune. La D.I.A. è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico – sanitaria del competente servizio dell’A.S.L..

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell’ esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l’attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., a norma del successivo art. 22, da presentare al Comune almeno 45 giorni prima dell’evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

ART. 22

Requisiti

L’esercizio delle attività indicate al precedente articolo 20, il trasferimento di esercizi preesistenti, l’aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;
- b. specifica idoneità all’esercizio dell’attività di tatuatore e/o di piercer, tramite la frequenza ad un corso appositamente istituito dalla Regione Veneto che rappresenta il presupposto per il conseguimento dell’idoneità oggettiva.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente art. 20, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l’efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all’attività interessata.

ART. 23

Dichiarazione di inizio attività

1. La d.i.a. (allegato C) all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta esente dall'imposta di bollo al Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- B) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- C) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;
- D) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;
- E) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- F) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile;
- G) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

2 - Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;
- B) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- C) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;
- D) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;
- E) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella d.i.a. di cui al primo comma del presente articolo);
- F) Certificazione di idoneità sanitaria dei locali.

3 - Ai sensi della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 80/2005, dopo la presentazione della d.i.a., che differisce di 30 giorni l'attivazione dell'esercizio, deve essere inviata un'ulteriore comunicazione di effettivo inizio dell'attività.

Per le d.i.a. di trasferimento di sede, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

ART. 24

Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 23, comma 2.

La presentazione della D.I.A. consente l'immediato esercizio dell'attività.

ART. 25

Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature

I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a. separazione dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature;
- b. la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno 14 mq, con larghezza minima di 3 metri. L'altezza minima è di m. 2.70 (i locali siti nei centri storici delle città potranno avere altezze inferiori fino a un minimo di m. 2.50); le pareti devono essere rivestite fino a m.1.80 con materiale lavabile, al fine di consentirne la completa pulizia e disinfezione;
- c. dotazione di un lavandino con acqua corrente calda e fredda; sufficiente aerazione e illuminazione naturali e/o artificiali, la cui superficie, con esclusione della porta d'accesso, deve avere rispettivamente un rapporto non inferiore a 1/10 e a 1/20 della superficie di calpestio del locale; in caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- d. dotazione di adeguato servizio igienico, con locale antibagno;
- e. gli impianti idrotermosanitari ed elettrici dovranno essere rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 46/90 e al Regolamento di attuazione (DPR n. 447/91 ed eventuali successive modifiche).
- f. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ai sensi dell'art.8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente parte del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 27 e 30 del presente Regolamento.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare

- un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
 - d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
 - e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
 - f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
 - i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
 - j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
 - k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

ART. 26

Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 27

Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento, previa presentazione di apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 25. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 25, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.

Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 28

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 29

Obbligo di esporre la d.i.a.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 30

Altri obblighi

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato D del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 31

Norme transitorie

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all'art. 23 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A.

(da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società) , a fissare il termine massimo non superiore a:

a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 25 del presente

Regolamento;

b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve cessare se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Veneto, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 22, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L.. Se alla data della presentazione della D.I.A. non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il

dichiarante deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L'attività deve cessare se entro 12 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Veneto.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

Articolo 32

Controlli sanitari del personale

1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso del certificato medico di idoneità all'attività svolta previsto dal comma 1 dell'art. 22 del Regolamento allegato alla DGR 655/92 (non soggetto a rinnovo), rilasciato dal competente Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.

Articolo 33

Orari

- 1 - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile all'esterno del negozio.
- 2 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 34

Tariffe

- 1 - Il titolare deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Controlli e sanzioni

Articolo 35

Controlli

1 - Gli agenti di Polizia Municipale, incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 36

Sanzioni

1 - Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 37

Attività abusive

1 - Il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza presentazione della d.i.a, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2 - Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Norme transitorie e finali

Articolo 38

Abrogazione norme precedenti

1 - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2000.

Allegati A – B – C – D

Al Comune

Settore/Servizio _____

OGGETTO: **Dichiarazione di inizio attività per:**

- nuova apertura di esercizio di acconciatura
 subingresso in esercizio di acconciatore
 trasferimento di sede di esercizio di acconciatore

⁽¹⁾

ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 143-2005, n. 35 (L. n. 80/2005), dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007), della legge 14-2-1963, n. 168 e successive modificazioni e della legge 17-8-2005, n. 174.

Io sottoscritt _____

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14-3-2005, n. 35 (L. n. 80/2005) e dell'art. 10 del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007),

DICHIARO

che ne ___ local ___ sit ___ in via/piazza _____ n. _____
 darò inizio all'attività⁽²⁾ _____

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro⁽³⁾:

 di essere:

nat ___ a _____ (prov. _____) il _____
 residente a _____ (prov. _____)
 in via _____ n. _____ cittadin _____;

 di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _____; di essere⁽⁴⁾ _____; di avere la disponibilità de ___ local ___ con superficie di mq. _____, a titolo di _____; di essere iscritto _____; di essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari; di essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. _____ del _____; di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio (n. _____); che i ___ local ___ dove si intende esercitare l'attività possied _____ i requisiti di agibilità previsti dalla vigente normativa (permesso n. _____ del _____); che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; di dare inizio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di questa dichiarazione; di dare, contestualmente all'inizio dell'attività, comunicazione a codesta amministrazione; che responsabile dell'attività è ___ l ___ Sig. _____

che copia della presente dichiarazione con l'attestazione di presentazione al Comune dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza nel locale;

⁽⁵⁾ _____

Alla presente allega⁽³⁾

Planimetria relativa ai locali redatta da tecnico iscritto all'albo professionale;

Certificazione sanitaria n. _____ del _____ per i requisiti igienico-sanitari;

Titolo abilitativo edilizio; Permesso di agibilità dei locali;

_____, *li* _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ _____ Data _____ <p style="text-align: center;">IL DIPENDENTE ADDETTO</p>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ _____ Data _____ <p style="text-align: center;">FIRMA DEL DICHIARANTE</p> (*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

- (1) Precisare eventuale denominazione dell'esercizio di acconciatore.
- (2) Precisare la tipologia dell'attività in relazione a quanto indicato in oggetto. Nel caso di trasferimento, riportare anche le indicazioni necessarie ad individuare l'attività precedente. Comunicare inoltre, se ricorrono, le variazioni relative al direttore d'azienda, alla ragione sociale, al legale rappresentante.
- (3) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.
- (4) Specificare: "legale rappresentante" od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale e relativo codice fiscale.
- (5) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Comune	_____		
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
C.A.P.	_____		
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
			FIRMA DEL DICHIARANTE

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Comune	_____		
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
C.A.P.	_____		
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
			FIRMA DEL DICHIARANTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____
Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO	Data _____ FIRMA DEL DICHIARANTE
	(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

Allegato B

Al Comune

Settore/Servizio _____

OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività per:

- nuova apertura di esercizio di estetista
 subingresso in esercizio di estetista
 trasferimento di sede di esercizio di estetista

⁽¹⁾ _____, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14-3-2005, n. 35 (L. n. 80/2005), dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007), della legge 4-1-1990, n. 1 e della L.R. _____.

Io sottoscritt _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14-3-2005, n. 35 (L. n. 80/2005), dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007), della legge 4-1-1990, n. 1 e della L.R. _____,

DICHIARO

che ne ___ local ___ sit ___ in via/piazza _____ n. _____ darò inizio all'attività⁽²⁾ _____

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro⁽³⁾:

- di essere:
 nat ___ a _____ (prov. _____) il _____
 residente a _____ (prov. _____)
 in via _____ n. _____ cittadin _____;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _____;
- di essere⁽⁴⁾ _____;
- di avere la disponibilità de ___ local ___ con superficie di mq. _____, a titolo di _____;
- di essere iscritto _____;
- di essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari;
- di essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. _____ del _____;
- di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio (n. _____);
- che i ___ local ___ dove si intende esercitare l'attività possied _____ i requisiti di agibilità previsti dalla vigente normativa (permesso n. _____ del _____);
- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare inizio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di questa dichiarazione;
- di dare, contestualmente all'inizio dell'attività, comunicazione a codesta amministrazione;
- che responsabile dell'attività è ___ I ___ Sig. _____

che copia della presente dichiarazione con l'attestazione di presentazione al Comune dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza nel locale;

⁽⁵⁾ _____

Alla presente allega⁽³⁾

- Planimetria relativa ai locali redatta da tecnico iscritto all'albo professionale;
 Certificazione sanitaria n. _____ del _____ per i requisiti igienico-sanitari;
 Titolo abilitativo edilizio;
 Permesso di agibilità dei locali;

_____, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ _____ Data _____ <p style="text-align: center;">IL DIPENDENTE ADDETTO</p>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____ Data _____ <p style="text-align: center;">FIRMA DEL DICHIARANTE</p> (*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

(1) Precisare eventuale denominazione dell'esercizio di estetista.

(2) Precisare la tipologia dell'attività in relazione a quanto indicato in oggetto. Nel caso di trasferimento, riportare anche le indicazioni necessarie ad individuare l'attività precedente. Comunicare inoltre, se ricorrono, le variazioni relative al direttore d'azienda, alla ragione sociale, al legale rappresentante.

(3) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.

(4) Specificare: "legale rappresentante" od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale e relativo codice fiscale.

(5) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
		C.A.P.	_____
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
	FIRMA DEL DICHIARANTE		

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
		C.A.P.	_____
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
	FIRMA DEL DICHIARANTE		

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ _____ Data _____ <div style="text-align: right;">IL DIPENDENTE ADDETTO</div>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____ Data _____ <div style="text-align: right;">FIRMA DEL DICHIARANTE</div>
	(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

Al Comune

Settore/Servizio _____

OGGETTO: **Dichiarazione di inizio attività per:**

- nuova apertura di esercizio di tatuatore e piercing
 subingresso in esercizio di tatuatore e piercing
 trasferimento di sede di esercizio di tatuatore e piercing

⁽¹⁾ _____, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14-3-2005, n. 35 (L. n. 80/2005), dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007), della legge 4-1-1990, n. 1 e le deliberazioni di Giunta Regionale n° 693 del 23.3.2001, n° 1245 del 17.5.2001, n° 2011 del 27.7.2001 e n° 1062 del 6.5.2002.

Io sottoscritt _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14-3-2005, n. 35 (L. n. 80/2005), dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31-1-2007, n. 7 (L. n. 40/2007), della legge 4-1-1990, n. 1 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 693 del 23.3.2001, n° 1245 del 17.5.2001, n° 2011 del 27.7.2001 e n° 1062 del 6.5.2002,

DICHIARO

che ne _____ local _____ sit _____ in via/piazza _____ n. _____ darò inizio all'attività⁽²⁾ _____

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro⁽³⁾:

- di essere:
 nat _____ a _____ (prov. _____) il _____
 residente a _____ (prov. _____)
 in via _____ n. _____ cittadin _____;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _____;
- di essere⁽⁴⁾ _____;
- di avere la disponibilità de _____ local _____ con superficie di mq. _____, a titolo di _____;
- di essere iscritto _____;
- di essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari;
- di essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. _____ del _____;
- di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio (n. _____);
- che i _____ local _____ dove si intende esercitare l'attività possied _____ i requisiti di agibilità previsti dalla vigente normativa (permesso n. _____ del _____);
- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare inizio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di questa dichiarazione;

- di dare, contestualmente all'inizio dell'attività, comunicazione a codesta amministrazione;
- che responsabile dell'attività è ___l___ Sig. _____
- _____

- che copia della presente dichiarazione con l'attestazione di presentazione al Comune dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza nel locale;

- ⁽⁵⁾ _____
- _____
- _____

Alla presente allega⁽³⁾

- Planimetria relativa ai locali redatta da tecnico iscritto all'albo professionale;
- Certificazione sanitaria n. _____ del _____ per i requisiti igienico-sanitari;
- Titolo abilitativo edilizio;
- Permesso di agibilità dei locali;
- _____

_____, *li* _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ _____ Data _____ <p style="text-align: center;">IL DIPENDENTE ADDETTO</p>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo ^(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____ Data _____ <p style="text-align: center;">FIRMA DEL DICHIARANTE</p> (*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

(1) Precisare eventuale denominazione dell'esercizio di estetista.

(2) Precisare la tipologia dell'attività in relazione a quanto indicato in oggetto. Nel caso di trasferimento, riportare anche le indicazioni necessarie ad individuare l'attività precedente. Comunicare inoltre, se ricorrono, le variazioni relative al direttore d'azienda, alla ragione sociale, al legale rappresentante.

(3) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.

(4) Specificare: "legale rappresentante" od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale e relativo codice fiscale.

(5) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
		C.A.P.	_____
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
			_____ FIRMA DEL DICHIARANTE

Cognome _____		Nome _____	
C.F.			
Data di nascita	____/____/____	Cittadinanza	_____
Luogo di nascita: Stato	_____	Provincia	_____
Residenza: Provincia	_____	Comune	_____
Via/Piazza	_____	N.	_____
		C.A.P.	_____
DICHIARA:			
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).			
<i>Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).</i>			
Data	_____		
			_____ FIRMA DEL DICHIARANTE

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ _____ Data _____ <p align="center">IL DIPENDENTE ADDETTO</p>	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: Tipo(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____ Data _____ <p align="right">_____ FIRMA DEL DICHIARANTE</p>
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.	

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.

Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti **non** possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: _____.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: _____.
(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro)
3. Il conferimento dei dati è facoltativo / obbligatorio _____
(se obbligatorio specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
o
i dati potranno essere / saranno comunicati a: _____
o diffusi presso: _____;
(Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione).
5. Il titolare del trattamento è: _____;
(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare).
6. Il responsabile del trattamento (indicare almeno un responsabile, preferibilmente il soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili) è _____.
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea) è _____.
8. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

←

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 33 comma 1° del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.